

FOGLIO INFORMATIVO

CERTIFICATO DI DEPOSITO NOMINATIVO IN EURO

Aggiornamento nr. 16 del 19 marzo 2021

Informazioni sulla Banca

BANCA STABIESE S.p.A.

Sede Legale ed Amministrativa in Via Ettore Tito 1, 80053 Castellammare di Stabia (NA)

Tel. 081.8711407 - Fax 081.8702733

Sito Internet www.bancastabiese.it - E-mail info@bancastabiese.it

Iscrizione all'Albo delle Banche nr. 4398.4.0

Iscrizione al Registro delle Imprese Tribunale Napoli nr.121/36

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei depositi

Cod. ABI 03388

Caratteristiche e rischi tipici

Il certificato di deposito è uno strumento finanziario nominativo vincolato emesso dalla banca. Con i certificati di deposito il cliente investe presso la banca una somma di denaro per un periodo di tempo predeterminato, il cliente potrà esigere la restituzione della somma investita e degli interessi soltanto alla scadenza del contratto.

La banca, a sua volta, corrisponde al cliente, per tutta la durata dell'investimento, una somma a titolo di interessi, calcolata sul capitale investito sulla base di un tasso fisso.

Il certificato di deposito è a tasso fisso, il tasso d'interesse è predeterminato all'atto dell'emissione e rimane invariato per tutta la durata del titolo.

Il certificato di deposito è emesso per un importo pari a quello versato dal cliente all'atto della sottoscrizione.

Tra i **principali rischi** che il cliente deve tenere presente:

- rischio emittente: il rischio principale del certificato di deposito è il rischio legato all'eventualità che la banca non sia in grado di rimborsare al depositante in tutto o in parte il saldo disponibile. Per questa ragione la banca aderisce al sistema di garanzia del F.I.T.D. (Fondo Interbancario Tutela Depositi), che assicura a ciascun depositante una copertura fino a 100.000 Euro. Si precisa che la garanzia del Fondo opera per depositante e per banca, indipendentemente dal numero di rapporti aperti presso la stessa banca;
- rischio tasso: nel certificato di deposito a tasso "fisso" la convenienza dell'investimento operato dal cliente può diminuire qualora il tasso di mercato presenta una variazione al rialzo dei tassi di interesse, poiché il titolo continua ad essere remunerato al tasso originariamente pattuito;
- rischio liquidità: il cliente non può esigere la restituzione del capitale investito prima della scadenza del vincolo;
- decorso dei termini di prescrizione, i diritti del depositante si prescrivono decorsi dieci anni dalla data di scadenza indicata sul certificato.

Condizioni economiche

Leggere attentamente le condizioni economiche riportate in questa sezione del Foglio Informativo.

Capitale e Interessi	
Modalità di calcolo degli interessi	Il calcolo degli interessi è definito tramite: totale dei numeri avere del periodo moltiplicato per il tasso di interesse, il risultato ottenuto è diviso per 365 (divisore dell'anno civile).
Periodicità di liquidazione degli interessi	Alla scadenza del vincolo
Rimborso del capitale	Alla scadenza del vincolo
Prelevamenti capitale e interessi prima della scadenza	Non ammessi
Oneri e Spese	
Ritenuta fiscale sugli interessi	Come da disposizioni di legge
Recupero spese	Non previste
Recupero spese per ammortamento certificato	Non previste
Spese invio comunicazioni	Gratuite
Recupero imposta di bollo	Come da disposizioni di legge
Valute	
Valuta decorrenza interessi	Giorno di emissione

Tipologia a tasso fisso con regolamento interessi a fine vincolo

Durata	Taglio minimo	T.A.N.	Tasso annuo effettivo lordo	Ritenuta fiscale	Tasso annuo effettivo netto *
3 mesi	euro 3.000	0,500%	0,500%	26%	0,370%
6 mesi	euro 3.000	0,500%	0,500%	26%	0,370%
12 mesi	euro 3.000	0,500%	0,500%	26%	0,370%

* Il Tasso effettivo netto è indicato al lordo del recupero imposta di bollo.

Recesso e reclami

Recesso del contratto

Trattandosi di un deposito vincolato, la Banca ed il cliente non possono recedere dal contratto prima della scadenza.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

La chiusura del rapporto è contestuale alla scadenza del certificato, previa consegna del titolo.

Reclami – Ricorso a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie

Per ogni controversia che potesse sorgere tra il cliente e la banca in dipendenza del rapporto, il foro competente è esclusivamente quello di Torre Annunziata (NA). Qualora il cliente rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell'art.33 comma 2 lett. U D.Lgs. 06/09/2005 del codice civile, il foro esclusivamente competente è il foro di residenza o domicilio elettivo del consumatore.

Il cliente può inoltrare un reclamo, necessariamente in forma scritta, secondo le seguenti modalità: posta raccomandata all'indirizzo della Banca Stabiese - Ufficio Reclami, Via Ettore Tito 1 80053 Castellammare di Stabia (NA); posta elettronica all'indirizzo: info@bancastabiese.it; poste elettronica certificata all'indirizzo: bancastabiese@legalmail.it; consegna a mano ad una delle Filiali della Banca, previo rilascio di ricevuta.

Le procedure di reclamo sono gratuite per il cliente. La banca è obbligata a rispondere entro il termine massimo di:

- 15 giorni lavorativi dal ricevimento di un reclamo riguardante la prestazione di Servizi di Pagamento. Con riferimento a tali tipologie di reclamo, qualora la Banca non possa rispondere entro il termine indicato per motivi indipendenti dalla sua

volontà, invierà una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva, non superiore ai 35 giorni lavorativi;

- 60 giorni di calendario dal ricevimento di un reclamo riguardante tematiche diverse dalla prestazione dei Servizi di Pagamento.

Nel caso di insoddisfacente o non tempestiva risposta dell'Ufficio Reclami, il Cliente potrà rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario" (di seguito "ABF"). L'ABF è un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela per il mero accertamento di diritti, obblighi e facoltà (indipendentemente dal valore del rapporto) ovvero per la richiesta della corresponsione di una somma di denaro di importo non superiore a 200.00 euro. Tale sistema, al quale la Banca è tenuta ad aderire, è regolato dalle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia. Per qualsiasi ulteriore informazione sulla procedura, il cliente può richiedere alla Banca, alle filiali della Banca d'Italia o visitare il sito web dell'ABF (www.arbitrobancariofinanziario.it)

In relazione ad eventuali obblighi di esperire il preventivo tentativo di conciliazione quale condizione di procedibilità delle domande giudiziali dinanzi alla competente autorità giudiziaria ai fini della risoluzione stragiudiziale delle controversie che possano sorgere, il Cliente e la Banca, singolarmente o in forma congiunta, qualunque sia il valore della controversia, devono ricorrere all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (Organismo abilitato alla mediazione iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia). Il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it o chiesto alla Banca. È fatta salva la possibilità per la Banca ed il Cliente di indicare concordemente un altro organismo di conciliazione abilitato alla mediazione, iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. È fatta comunque salva la possibilità per il Cliente di adire, in alternativa all'Organismo di Conciliazione Bancaria, l'ABF ai sensi di quanto sopra descritto. Resta ferma la possibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria nel caso in cui il tentativo di conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.

Se il Cliente riscontra violazioni da parte della Banca alle norme in materia di Servizi di Pagamento può altresì presentare un esposto alla filiale della Banca di Italia nel cui territorio ha sede la Banca (art. 39 D.Lgs 11/2010). La proposizione dell'esposto non pregiudica il diritto di adire la competente autorità giudiziaria.

Per eventuali violazioni della normativa in materia di servizi di pagamento, possono essere applicate delle sanzioni amministrative nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento, dei soggetti ai quali sono esternalizzate funzioni aziendali essenziali o importanti e di quelli incaricati della revisione legale dei conti, nonché nei confronti degli esponenti aziendali e del personale. Tali sanzioni amministrative di carattere pecuniario ed accessorio sono applicate secondo i criteri indicati dalle pertinenti norme del Decreto Legislativo 385 del 1993 (Testo Unico Bancario) e del Decreto Legislativo 11 del 2010.

In caso di controversie inerenti a servizi e prodotti di investimento il cliente può altresì Ricorrere all'Arbitro per le controversie Finanziarie (ACF) Consob per controversie tra un investitore "retail" e un "intermediario", che hanno ad oggetto la violazione da parte degli intermediari degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza che la normativa pone a loro carico quando prestano servizi di investimento e il servizio di gestione collettiva del risparmio (www.acf.consob.it).

Legenda

Spese per ammortamento	Spese previste per pratica da istruire in caso di furto, smarrimento o distruzione del titolo.
Tasso annuo effettivo lordo	Tasso annuo che tiene conto dell'eventuale anticipazione delle quote interessi nel corso dell'anno al lordo delle ritenute fiscali.
Tasso annuo effettivo netto	Tasso annuo che tiene conto dell'eventuale anticipazione delle quote interessi nel corso dell'anno al netto delle ritenute fiscali.
Tasso annuo nominale	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi sulle somme depositate (interessi creditori), al lordo delle ritenute fiscali.